

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1

(Denominazione)

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 21, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (in seguito, d.I. n. 269/2003), e successive modificazioni e integrazioni, su iniziativa della Federazione nazionale tra i consorzi di garanzia collettiva dei fidi - Federconfidi, è costituita una società consortile a responsabilità limitata denominata: **"InterGaranzia Italia - società consortile a responsabilità limitata"** o anche, più brevemente: **"I.G.I. s.r.l. consortile"**.

2. La Società opera, nei limiti del suo oggetto sociale, come confidi di secondo grado e ne rispetta i requisiti.

Art. 2

(Sede)

1. La Società ha sede in Roma. Con decisione dei soci possono essere istituite e soppresse sedi secondarie, in Italia e all'estero.

2. Il consiglio di amministrazione ha facoltà di istituire e sopprimere succursali, agenzie e rappresentanze, in Italia e all'estero.

Art. 3

(Durata)

1. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050;
la durata può essere prorogata, o la Società anticipatamente
sciolta, con deliberazione dell'assemblea dei soci.

TITOLO II

SCOPO E OGGETTO

Art. 4

(Scopo e oggetto)

1. La Società ha scopo consortile e non lucrativo e ha per oggetto esclusivo l'istituzione e la gestione di un fondo di garanzia interconsortile ai sensi dell'art. 13, comma 20, del d.l. n. 269/2003 e dell'articolo 1, comma 882, della legge 296/2007.

2. Il fondo di garanzia interconsortile interviene in contro-garanzia o in cogaranzia in relazione alle garanzie, co-garanzie o contro-garanzie prestate dai confidi soci per favorire il finanziamento delle piccole e medie imprese a essi aderenti da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario. Il fondo di garanzia interconsortile può inoltre essere utilizzato per la prestazione di servizi ai confidi soci ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché, in generale, ai fini della riorganizzazione, integrazione e sviluppo operativo dei confidi stessi.

3. La Società, in conformità alle disposizioni vigenti e nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge, può:

a) partecipare al capitale della società per azioni costituita ai sensi dell'art. 13, comma 25, del d.l. n. 269/2003 per la gestione del fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, eventualmente conferendo a tale società per azioni tutto o parte del proprio fondo di garanzia interconsortile ai fini di una sua gestione indiretta, se del caso anche indifferenziata;

b) partecipare al capitale di altra società di gestione di fondi interconsortili ai sensi dell'art. 13, comma 21, del d.l. n. 269/2003, eventualmente conferendo a tale società tutto o parte del proprio fondo di garanzia interconsortile ai fini di una sua gestione indiretta, se del caso anche indifferenziata;

c) partecipare a iniziative e programmi, costituire e (o) partecipare a enti, società e organizzazioni per coordinare o potenziare, direttamente o indirettamente, le attività dei fondi interconsortili, potendo essere destinataria di controgaranzie e di interventi di reintegro delle perdite del fondo interconsortile.

4. Al fine della migliore gestione e dell'incremento delle somme costituenti il fondo di garanzia interconsortile, la Società può effettuare ogni operazione di investimento finanzia-

rio o immobiliare, anche con enti non bancari.

5. La Società può compiere altresì ogni atto e concludere operazioni di qualsiasi genere inerenti alla realizzazione dell'oggetto sociale e svolgere altresì tutte quelle attività accessorie o strettamente connesse a quelle sopraindicate.

Art. 5

(Fondo di garanzia interconsortile)

1. Il fondo di garanzia interconsortile è destinato:

- agli interventi in co-garanzia e in contro-garanzia in relazione alle garanzie, co-garanzie e contro-garanzie rilasciate dai confidi soci nell'esercizio della loro attività di garanzia collettiva dei fidi;

- alla prestazione di servizi ai confidi soci ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché, in generale, ai fini della riorganizzazione, integrazione e sviluppo operativo dei confidi stessi.

1. Il fondo di garanzia interconsortile è alimentato con il contributo che i confidi soci versano ai sensi dell'art. 13, comma 22, del d.l. n. 269/2003, nella misura stabilita dalla legge. Con decisione dell'assemblea dei soci, assunta con la maggioranza prevista dal successivo art. 18, comma 2, può essere aumentata la misura del contributo.

2. Nel fondo di garanzia interconsortile possono affluire altre risorse provenienti dai soci, dagli enti sostenitori o da

terzi.

3. Il funzionamento del fondo interconsortile di garanzia è disciplinato da un regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

4. Il regolamento stabilisce:

a) le modalità, i criteri e i limiti di utilizzazione del fondo ai fini degli interventi in co-garanzia e in contro-garanzia;

b) i criteri per la gestione del fondo e le tipologie di beni, strumenti finanziari e altri valori in cui è possibile investire le risorse costituenti il fondo stesso;

c) l'eventuale istituzione di uno o più comitati tecnici con funzioni di istruttoria delle pratiche di co-garanzia o contro-garanzia;

d) quant'altro necessario per la gestione e l'incremento del fondo.

TITOLO III

DISPOSIZIONI SULLA COMPAGINE SOCIALE E SUL CAPITALE

DELLA SOCIETÀ'

Art. 6

(soci)

1. Oltre alla Federazione nazionale tra i consorzi di garanzia collettiva dei fidi - Federconfidi, possono essere soci della Società:

a) i confidi regolati dall'art. 13 del d.l. n. 269/2003;

b) le altre associazioni nazionali di rappresentanza dei confidi previste dall'art. 13, comma 20, del d.l. n. 269/2003.

2. I soggetti diversi dai confidi e dalle associazioni indicati nel precedente comma 1 possono sostenere la Società secondo quanto previsto dall'art. 35.

Art. 7

(Capitale sociale. Diritti e obblighi sociali.

Fondo interconsortile)

1. Il capitale sociale è di 250.000 euro (duecentocinquanta euro), diviso in quote.

2. La quota di partecipazione di ciascun socio non può essere superiore al 20% del capitale sociale, né inferiore a 250 euro (duecentocinquanta euro).

3. I diritti sociali sono attribuiti ai soci proporzionalmente al valore della quota di partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

4. I soci sono tenuti a versare i contributi di gestione determinati dagli organi sociali in conformità al presente statuto in misura proporzionale alla quota di partecipazione di ciascuno.

5. Il fondo di garanzia interconsortile costituisce una riserva statutaria e indivisibile.

Art. 8

(Aumento del capitale sociale)

1. La Società può aumentare il capitale sociale sia mediante nuovi conferimenti, sia mediante passaggio di riserve a capitale.

2. L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti può essere attuato, salvo che per l'ipotesi prevista dell'articolo 2482-ter c.c., anche mediante offerta di quote di nuova emissione a confidi terzi. In tal caso, ai soci che non hanno consentito alla decisione spetta il diritto di recesso.

3. Per ogni esigenza di capitalizzazione della Società nonché per consentire l'ingresso nella compagine sociale di nuovi soci nel rispetto dei requisiti stabiliti dall'art. 6, comma 1, è attribuita all'organo amministrativo la facoltà di aumentare il capitale sociale in una o più volte fino all'ammontare complessivo dell'aumento, ulteriore rispetto all'attuale capitale sociale, di 150.000 euro (centocinquantamila euro) entro il 31 dicembre 2026. Si applica, in ogni caso, il precedente comma

2. La decisione dell'organo amministrativo, che deve risultare da un verbale redatto da notaio, va depositata e iscritta a norma dell'articolo 2436 c.c.

Art. 9

(Divisione e trasferimento delle quote.

Costituzione di diritti reali e di garanzia)

1. In caso di trasferimento in tutto o in parte delle quote sociali spetta alla Federazione nazionale tra i consorzi di garanzia collettiva dei fidi - Federconfidi il diritto di pre-

lazione per l'acquisto.

2. Qualora la Federazione non eserciti il diritto di prelazione previsto nel precedente comma 1, il trasferimento in tutto o in parte per atto tra vivi delle quote sociali può avvenire previa decisione favorevole del consiglio di amministrazione.

3. Non possono essere costituiti diritti reali di godimento o di garanzia sulla quota se non previa decisione favorevole del consiglio di amministrazione.

4. Il socio che intenda, anche previa divisione, trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione o costituire sulla stessa diritti reali di godimento o di garanzia deve comunicare con lettera raccomandata inviata alla Società la proposta di trasferimento, di divisione o di costituzione di diritti reali o di garanzia, contenente l'indicazione della controparte, il prezzo e le altre modalità dell'operazione.

5. Nell'ipotesi prevista nel precedente comma 1, il consiglio di amministrazione trasmette senza indugio la proposta alla Federazione, la quale comunica l'eventuale dichiarazione di esercizio della prelazione entro trenta giorni dal ricevimento della proposta. In caso di dichiarazione positiva, il trasferimento delle quote è effettuato entro i successivi novanta giorni.

6. Nei casi previsti nei precedenti commi 2 e 3, il consiglio di amministrazione non acconsente all'operazione comunicata qualora:

a) comporti l'ingresso nella compagine sociale di un soggetto non

rientrante tra quelli indicati nel precedente art. 6, comma 1;

b) in seguito al trasferimento o alla divisione della partecipazione vengano meno le condizioni stabilite dall'art. 13, comma 20, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 per l'istituzione di un fondo di garanzia interconsortile;

c) il trasferimento o la divisione comporti il venir meno delle condizioni stabilite nell'art. 7, comma 2;

d) l'ingresso in Società di nuovi soggetti o l'esercizio di diritti sociali da parte del titolare del diritto reale di godimento o di garanzia possano risultare pregiudizievoli per il perseguimento dell'oggetto sociale o per una sana e prudente gestione del fondo interconsortile di garanzia.

7. Il consiglio di amministrazione comunica al socio la propria decisione motivata con lettera raccomandata inviata all'indirizzo risultante dal libro dei soci.

8. Il trasferimento o la divisione della quota sociale e la costituzione di diritti reali o di garanzia sulla stessa effettuati in violazione dei precedenti commi sono senza effetto nei confronti della Società.

Art. 10

(Recesso)

1. Prima che il fondo di garanzia interconsortile sia stato utilizzato, anche solo in parte, per gli interventi e le pre-

stazioni previsti dall'articolo 5, comma 1, i soci possono recedere dalla Società per partecipare a un altro fondo di garanzia interconsortile.

2. Successivamente, hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni assembleari riguardanti:

a) il cambiamento dell'oggetto della Società;

b) la trasformazione della Società;

c) la fusione e la scissione della Società; la revoca dello stato di liquidazione;

d) il trasferimento della sede della Società all'estero;

e) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della Società;

f) il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti eventualmente attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, comma 4, c.c.;

g) ogni altro argomento previsto dalla legge o dal presente statuto.

Il diritto di recesso può inoltre essere consentito al socio, qualora non ricorrano i casi di legge e di statuto, se il Consiglio di amministrazione vi acconsente valutandone le ragioni e l'interesse della Società, non potendo comunque risultare pregiudizievole per la stabilità e per una sana e prudente gestione del fondo interconsortile di garanzia.

3. II socio che intende recedere dalla Società deve darne co-

municazione al consiglio di amministrazione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

4. La raccomandata deve essere inviata entro venti giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

5. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione o da una deliberazione degli organi sociali, il socio può recedere non oltre trenta giorni dalla conoscenza del fatto stesso.

6. Il recesso è efficace dal giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società, salvo che sussistano co-garanzie o contro-garanzie prestate dalla Società è dal recedente, congiuntamente o a favore di quest'ultimo; in tal caso, il recesso ha effetto al momento dell'estinzione, anche anticipata, della co-garanzia o contro-garanzia.

Inoltre, salvo nel caso previsto dal comma 1, qualora il recesso del socio determini il venir meno delle condizioni stabilite dall'art. 13, comma 20, del d.l. n. 269/2003, esso avrà efficacia al termine dell'esercizio successivo a quello in cui è stato comunicato alla Società.

7. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

8. In ogni caso, il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dalla comunicazione del recesso, la Società revoca la decisione o la deliberazione che lo legittima ovvero se la Società si scioglie.

9. Qualora il socio abbia assunto impegni tali da permanere anche posteriormente all'avvenuto recesso, questi devono essere comunque regolarmente adempiuti.

Art. 11

(Esclusione del socio)

1. Il consiglio di amministrazione può deliberare l'esclusione dalla Società qualora il socio:

- a) abbia perduto la qualificazione che gli consentiva di partecipare alla società ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettere a) e b);
- b) sia messo in liquidazione, dichiarato fallito o sottoposto ad altre procedure concorsuali;
- c) abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza degli obblighi contratti nei confronti della Società ovvero delle disposizioni del presente statuto, del regolamento interno, delle decisioni dei soci o delle deliberazioni degli organi della Società.

2. L'esclusione ha effetto immediato e deve essere comunicata al socio, entro 30 giorni, dall'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

3. Si applica la disposizione dell'ultimo comma del precedente art. 10.

Art. 12

(Liquidazione delle partecipazioni)

1. Nei casi previsti dagli art. 10 e 11 al socio deve essere rimborsata la quota di partecipazione al capitale sociale al valore nominale di sottoscrizione.

2. Solo nel caso di recesso esercitato ai sensi dell'art. 10, comma 1, sono altresì rimborsati al valore di versamento, attraverso la loro destinazione al nuovo fondo interconsortile al quale partecipa il confidi recedente, i contributi obbligatori fino a quel momento versati dal recedente ai sensi dell'art. 13, comma 22, del d.l. n. 269/2003.

3. Il rimborso della partecipazione e, nel caso previsto nel precedente comma, dei contributi obbligatori deve essere eseguito entro tre mesi dal momento in cui il recesso o l'esclusione hanno effetto.

4. Il rimborso della quota di partecipazione può avvenire mediante acquisto della quota stessa da parte della Federazione nazionale tra i consorzi di garanzia collettiva dei fidi - Federconfidi oppure, qualora quest'ultima rinunci all'acquisto, da parte degli altri soci proporzionalmente alle rispettive partecipazioni o da parte di un terzo individuato dall'organo amministrativo, nel rispetto delle condizioni indicate nell'art. 6, comma 1.

5. Fuori dall'ipotesi del precedente comma, il rimborso della quota è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza e nel solo caso di recesso, riducendo corrispondentemente il capitale sociale. In questo ultimo caso si applica l'articolo 2482 c.c. e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la Società viene posta in liquidazione.

TITOLO IV

DECISIONI DEI SOCI

Art. 13

(Assemblea dei soci)

1. L'assemblea dei soci:

- 1) approva il bilancio;
- 2) nomina e revoca i componenti del consiglio di amministrazione;
- 3) nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale;
- 4) determina eventuali compensi dei componenti del consiglio di amministrazione, dei componenti degli organi delegati se istituiti, nonché i compensi dei sindaci;
- 5) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 6) approva il regolamento del fondo interconsortile;
- 7) delibera l'eventuale aumento del contributo al fondo di garanzia interconsortile in misura superiore a quella di legge;
- 8) delibera il versamento di eventuali contributi in danaro da

parte dei soci in misura superiore al limite indicato

nell'art. 21, comma 2, lett. e);

9) approva le modificazioni dello statuto;

10) delibera il compimento delle operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

11) nomina i liquidatori, ne determina i poteri e stabilisce i criteri di svolgimento della liquidazione;

12) delibera sulle altre materie riservate alla competenza dei soci o dell'assemblea dalla legge o dal presente statuto.

Art. 14

(Assemblea. Convocazione)

1. L'assemblea è convocata dal presidente del consiglio di amministrazione, su delibera del consiglio di amministrazione, presso la sede sociale o altrove in Italia, mediante lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, da far pervenire ai soci nel domicilio risultante dal libro dei soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

2. Nella comunicazione devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

3. Nell'avviso di convocazione è prevista la data per l'assemblea in seconda convocazione per il caso in cui nella precedente convocazione l'assemblea non risulti legalmente co-

stituita. L'assemblea in seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la precedente.

L'assemblea che deve deliberare esclusivamente sulle materie indicate nel precedente art. 13, comma 1, nn. 6, 7, 8, 9, 10 e 11, non può essere riunita in seconda convocazione.

4. L'assemblea può tuttavia validamente riunirsi, anche in mancanza di tali formalità, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti o siano stati informati tutti gli amministratori e i sindaci; nondimeno, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 15

(Intervento e rappresentanza in assemblea)

1. Hanno diritto di intervenire in assemblea coloro che risultano iscritti nel libro dei soci.

2. Per il socio sono legittimati a intervenire in assemblea il legale rappresentante o altra persona scelta dall'organo amministrativo del socio tra gli amministratori, i direttori o i segretari, i dipendenti del socio o degli enti che ne sostengono l'attività.

3. L'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione è ammesso alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il se-

gretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; la riunione si considera svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il segretario.

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

4. In tutti i luoghi audio e (o) video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto, anche a cura dei partecipanti, un foglio delle presenze da conservare nel libro delle decisioni dei soci.

5. Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio.

Nessun socio può rappresentare più di altri tre soci.

6. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla Società.

7. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile.

8. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega, nel rispetto di quanto previsto nel comma 2.

9. La delega va conferita per singola assemblea e ha effetto anche per le convocazioni successive alla prima.

Art. 16

(Presidente dell'assemblea)

1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, da persona designata dall'assemblea.

2. Il presidente dell'assemblea nomina un segretario, anche non socio.

3. Nei casi previsti dalla legge o qualora il presidente dell'assemblea lo reputi opportuno, il verbale è redatto da un notaio.

4. Il presidente dell'assemblea constata la regolare costituzione della stessa, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, dirige e regola lo svolgimento della discussione e accerta e proclama i risultati delle votazioni.

Art. 17

(Verbale dell'assemblea)

1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea, nonché dal segretario o dal notaio.

2. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato,

l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

3. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente art. 16. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni, purché pertinenti all'ordine del giorno.

4. Il verbale dell'assemblea, anche quando redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 18

(Quorum costitutivi e deliberativi)

1. L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno i due quinti del capitale sociale.

L'assemblea delibera sempre a maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato dai soci presenti, anche per delega, salvo quanto previsto dal comma 2.

2. Nei casi previsti dal precedente articolo 13, comma 1, nn. 6, 7, 8, 9, 10 e 11 è in ogni caso richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i tre quinti del capitale sociale.

3. Per introdurre, modificare o estinguere diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468

c.c. è necessario il consenso di tutti i soci.

4. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge e del presente statuto che stabiliscono maggioranze più elevate da quelle sopra indicate per l'assunzione di particolari decisioni.

5. Nei casi in cui per previsione di legge o di statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso si applica l'articolo 2368, comma 3, c.c.

Art. 19

(Consultazione scritta dei soci)

1. Se nel corso dell'esercizio vi è urgenza di decidere sugli argomenti indicati nell'art 13, comma 1, nn. 2, 3, 4 e 12, il consiglio di amministrazione può promuovere la procedura di consultazione scritta dei soci anziché convocare l'assemblea.

2. La procedura di consultazione scritta deve assicurare a ciascun socio la possibilità di partecipare effettivamente alla decisione e un'adeguata informazione.

3. La consultazione scritta consiste in una proposta di deliberazione inviata dal presidente del consiglio di amministrazione a tutti gli aventi diritto a partecipare alla decisione nel domicilio risultante dai libri sociali, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione, le ragioni della decisione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli

argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione

da adottare. La proposta contiene inoltre l'avvertimento che

la mancata risposta si considera come voto favorevole.

4. I soci hanno 7 giorni per trasmettere presso la sede socia-

le la risposta, da trascrivere in calce al documento ricevuto,

salvo che la proposta indichi un diverso termine, purché non

inferiore a 3 giorni e non superiore a 10 giorni. La risposta

deve contenere un'approvazione, un diniego o una astensione

espressa.

5. La mancanza di risposta dei soci entro il termine suddetto

viene considerata come voto favorevole.

6. Spetta al presidente del consiglio di amministrazione rac-

cogliere le dichiarazioni di risposta e comunicare i risultati

della decisione a tutti i soci, agli amministratori e ai sin-

daci, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da

ciascuno rappresentato;

- la data in cui si è formata la decisione;

- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative

all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli

stessi soci.

7. La decisione dei soci è assunta con il voto favorevole di

una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale

sociale.

8. Tutti i documenti trasmessi presso la sede sociale relativi

alla formazione della volontà dei soci devono essere conservati dalla Società, unitamente al libro delle decisioni dei soci.

9. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

TITOLO V

GESTIONE E RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ

Art. 20

(Consiglio di amministrazione. Composizione. Delega)

1. Il consiglio, di amministrazione è composto da tre a sette membri, eletti dall'assemblea o con decisione dei soci, previa indicazione dell'esatto numero dei consiglieri.

2. Gli amministratori restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

3. Gli amministratori possono anche non essere nominati tra i legali rappresentanti dei soci. Essi sono rieleggibili.

4. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

5. Fermo quanto previsto nel successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima decisione dei soci

che provvede alla sostituzione.

6. Se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti in carica promuovono la decisione dei soci affinché questi ultimi provvedano alla sostituzione.

7. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente ed eventualmente un vicepresidente.

i) Il consiglio può delegare proprie attribuzioni a uno o più dei suoi componenti, o a un comitato esecutivo, determinando i limiti della delega nel rispetto dei divieti di cui all'articolo 2381, comma 4, c.c. In ogni caso, non possono essere delegate le attribuzioni di cui all'art. 21, comma 2, lettere a), b), c) salvo che al comitato esecutivo, e), f), g), h), i), j), k). Al comitato esecutivo si applicano, in quanto compatibili, le previsioni degli artt. 22 e 23.

Art. 21

(Attribuzioni del consiglio di amministrazione)

1. Al consiglio di amministrazione spetta la gestione della Società, salve le competenze riservate dalla legge o dal presente statuto alle decisioni dei soci.

2. Spetta, tra l'altro, al consiglio di amministrazione:

a) nominare tra i propri componenti il presidente ed eventualmente un vicepresidente;

b) convocare l'assemblea e promuovere la procedura di consultazione scritta dei soci;

c) decidere insindacabilmente in merito alla concessione e al-

la revoca delle co-garanzie e delle contro-garanzie; qualora la competenza sia stata in tutto o in parte delegata al comitato esecutivo, può sempre avocare a sé determinate operazioni o riesaminarle;

d) decidere la stipula e dare esecuzione alle convenzioni e agli accordi con le banche e con gli altri soggetti operanti nel settore finanziario per gli interventi in co-garanzia o in contro-garanzia;

e) determinare, ove occorra, le modalità di calcolo del contributo previsto dall'art. 13, comma 22, del d.l. n. 269/2003 nella misura di legge, e decidere il versamento da parte dei soci di eventuali contributi di gestione entro il limite massimo di 2.000 euro (duemila euro) annui;

f) redigere il progetto di bilancio, corredato da una relazione sull'andamento della gestione, e curarne la presentazione ai soci per l'approvazione;

g) decidere in materia di divisione e trasferimento delle quote di partecipazione, nonché di costituzione di diritti reali e di garanzia sulle stesse, ai sensi dell'art. 9;

h) deliberare sull'esclusione dei soci ai sensi dell'art. 11;

i) deliberare l'aumento del capitale sociale ai sensi dell'art. 8, comma 3;

j) proporre all'assemblea dei soci le modifiche allo statuto e il testo iniziale e le modifiche del regolamento del fondo interconsortile;

k) nominare e revocare il direttore ai sensi dell'art. 27;

l) nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti;

m) decidere ogni altro atto di amministrazione che non sia di competenza di altri organi della Società.

3. E' necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea dei soci per gli atti che comportino per la Società l'assunzione di un rischio eccezionale in relazione al loro oggetto.

Art. 22

(Convocazioni, riunioni e deliberazioni del consiglio di amministrazione)

1. L'adunanza del consiglio è convocata dal presidente, presso la sede sociale o altrove in Italia, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, da inviare almeno 5 giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun amministratore e a ciascun sindaco effettivo;

nei casi di urgenza l'avviso di convocazione può essere inviato almeno 2 giorni prima della riunione.

2. Nell'avviso di convocazione sono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

3. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i sindaci effettivi.

4. L'intervento alle riunioni del consiglio di amministrazione

può avvenire anche tramite mezzi di telecomunicazione. Si applica, in quanto compatibile, l'art. 15, commi 3 e 4.

5. Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

6. Le deliberazioni del consiglio sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

7. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

8. Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale firmato dal presidente del consiglio di amministrazione, e dal segretario se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 23

(Consultazione scritta)

1. In caso di urgenza, il presidente del consiglio di amministrazione può procedere a consultazione scritta in ordine agli argomenti indicati nell'art. 21, comma 2, lettere b), c), d), e), g), l), m), ai fini dell'assunzione di una decisione del consiglio di amministrazione.

2. La consultazione scritta consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri e ai sindaci nel domicilio risultante dai libri sociali, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

3. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento

in oggetto, le ragioni della decisione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione degli amministratori sulla decisione da assumere, nonché l'esatto testo della delibera da adottare.

4. I consiglieri hanno 7 giorni di tempo per trasmettere presso la sede sociale la risposta, da trascrivere in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine, purché non inferiore a 3 giorni e non superiore a 10. La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o una astensione espressa. La mancanza di risposta entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.

5. Spetta al presidente del consiglio di amministrazione raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti gli amministratori e i sindaci, indicando:

- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

6. Le decisioni del consiglio di amministrazione assunte mediante consultazione scritta sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica e devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla Società.

Art. 24

(Rappresentanza della Società)

1. La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione, all'eventuale vicepresidente nei limiti stabiliti dal consiglio di amministrazione, e, se nominati, agli amministratori delegati nei limiti della delega.

Art. 25

(Compensi, indennità e rimborsi)

1. Ai componenti del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio e un eventuale compenso determinato con decisione dei soci.

2. Con decisione dei soci può altresì essere stabilito un compenso aggiuntivo per gli amministratori delegati e per i componenti del comitato esecutivo, qualora nominati.

Art. 26

(Divieto di concorrenza)

1. Salvo diversa decisione dei soci, gli amministratori non sono vincolati dal divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.

Art. 27

(Direttore)

1. Il consiglio di amministrazione può nominare un direttore.

2. Il direttore coadiuva il presidente del consiglio di amministrazione, l'eventuale vicepresidente e gli amministratori

delegati nell'esecuzione delle decisioni degli organi sociali, dirige la Società e il personale dipendente avendo la responsabilità dei relativi rapporti di lavoro e in genere dell'organizzazione della Società, conferisce incarichi professionali a collaboratori esterni, ha la gestione corrente dei rapporti con le banche, gli enti finanziari e quelli amministrativi.

3. Il direttore partecipa - senza diritto di voto - alle riunioni dell'assemblea, nonché del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se istituiti.

4. il direttore può ricevere specifiche procure per firmare la corrispondenza della Società e gli atti inerenti alle funzioni indicate nel comma 2, salva altresì la possibilità di ricevere ulteriori procure per singoli atti o categorie di atti estranei a tali funzioni.

TITOLO VI

COLLEGIO SINDACALE

Art. 28

(Collegio sindacale)

1. E istituito il collegio sindacale.

2. Il collegio sindacale si compone del presidente e di altri due membri effettivi, nonché di due supplenti.

3. Tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

4. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla

data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

5. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.

6. I sindaci sono rieleggibili.

7. il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Art. 29

(Cause di ineleggibilità e di decadenza)

1. Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

2. Per tutti i sindaci iscritti nei registri dei revisori contabili istituiti presso il Ministero di Giustizia si applica il secondo comma dell'articolo 2399 c.c.

Art. 30

(Cessazione dalla carica)

1. I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

2. In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per

l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

3. In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

4. Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, con decisione dei soci si provvede all'integrazione del collegio medesimo.

Art. 31

(Competenze e doveri del collegio sindacale)

1. Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri previsti dagli articoli 2403 e 2403-6w c.c. ed esercita il controllo contabile sulla Società.

2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408 c.c.

3. Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta.

4. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

5. I sindaci devono assistere alle assemblee dei soci e alle adunanze del consiglio di amministrazione, nonché alle riunioni

ni del comitato esecutivo, se istituito.

6. Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione potrà tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione; in tal caso si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 15, commi 3 e 4.

TITOLO VII

ESERCIZIO - BILANCIO - UTILI

Art. 32

(Esercizio sociale)

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 33

(Bilancio)

1. L'organo amministrativo provvede a norma di legge alla redazione del progetto di bilancio.

2. Il bilancio deve essere approvato con decisione dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 34

(Utili)

1. Gli utili non possono essere distribuiti tra i soci sotto qualunque forma, neppure in caso di scioglimento della Società, di recesso o di esclusione del socio.

2. Gli utili sono destinati alla riserva legale a norma di legge, al fondo di garanzia interconsortile o a altre riserve

di bilancio.

TITOLO VIII

ENTI SOSTENITORI

Art. 35

(Enti sostenitori)

1. I soggetti pubblici e privati che intendono sostenere l'attività della Società per il conseguimento del suo oggetto vengono iscritti, su loro richiesta e previa decisione dell'organo amministrativo, in un apposito albo degli Enti sostenitori tenuto dalla Società senza formalità estrinseche.

2. Gli Enti sostenitori possono versare contributi e rilasciare garanzie alla Società, purché non finalizzati a singole operazioni.

3. Gli Enti sostenitori non sono soci e non hanno in alcun caso titolo per conseguire la contro-garanzia o la co-garanzia della Società nelle operazioni di credito, né in genere per finire dell'attività sociale; possono intervenire all'assemblea dei soci senza diritto di voto.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36

(Liquidazione e scioglimento)

1. Nel caso di scioglimento della Società, per qualsiasi causa, l'assemblea dei soci nomina uno o più liquidatori, stabi-

lisce i loro poteri e determina le modalità della liquidazione.

2. Il patrimonio sociale, adempite tutte le obbligazioni sociali e restituite le somme di terzi affluite alla Società con vincolo di restituzione, deve essere devoluto a un altro fondo di garanzia interconsortile ovvero al fondo di garanzia di cui all'art. 13, comma 25, del d.l. n. 269/2003, previo rimborso ai soci delle quote di partecipazione in misura non superiore al valore nominale di sottoscrizione.

Art. 37

(Rinvio a norme di legge)

1. Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni del codice civile in materia di società a responsabilità limitata e di società consortili, nonché le disposizioni dell'art. 13 del d.l. n.269/2003.

Art. 38

(Disposizioni transitorie)

1. Qualora sulla base di leggi sopravvenute o delle indicazioni delle Autorità competenti la misura dei contributi previsti dall'art. 13, comma 22, del d.l. n. 269/2003 dovesse essere determinata secondo criteri diversi da quelli stabiliti dal consiglio di amministrazione, questo richiede ai soci i versamenti integrativi eventualmente necessari o può disporre la restituzione a essi di quanto corrisposto in eccesso alla Società.

2. Qualora sulla base delle indicazioni delle Autorità competenti l'obbligo di versamento annuale dei contributi previsti dall'art. 13, comma 22, del d.l. n. 269/2003 dovesse decorrere con riferimento al bilancio dell'esercizio 2004, il consiglio di amministrazione può decidere di restituire ai soci, al valore di versamento, i contributi da essi corrisposti in relazione al bilancio dell'esercizio 2003.

Firmato:

Gianmarco DOTTA

Giulia CLARIZIO Notaio L.S.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE CHE SI RILASCIA PER GLI USI CONSENTITI DALLA
LEGGE.
ROMA,